



## TRIBUNALE DI PADOVA

### Sezione I Civile

Il Giudice Delegato dott. Vincenzo Cantelli

nella procedura rubricata sub n. **1/2024 R.G.** ha pronunciato fuori udienza il seguente

### DECRETO

Letta l'istanza di concessione di misure cautelari dal contenuto analogo a quello delle misure protettive già concesse e prorogate per il termine di giorni 120 con scadenza al giorno 23.12.2024;

Preso atto del parere, ben motivato, dell'ausiliario;

Letto il parere dell'esperto, richiamate ivi le sole considerazioni dell'ausiliario;

Rilevato che le misure cautelari, nel disegno del codice anche successivo all'introduzione del c.d. correttivo *ter*, possono presentare contenuto atipico, in ciò distinguendosi dalle misure protettive; nondimeno, la platea dei destinatari non può che essere circoscritta e non generalizzata come invece per le misure protettive, per due ordini di ragioni:

- Da un lato, poiché in ipotesi di piena sovrapposibilità tra le due fattispecie, verrebbe meno in un certo senso la stessa utilità della distinzione normativa, evidentemente tesa a garantire alle prime (cioè alle misure protettive) un'operatività generalizzata ed indiscriminata (salva limitazione della domanda ad opera del debitore) ed alle seconde (cioè alle misure cautelari) un residuo spazio di utilità per garantire il debitore ed in senso più ampio anche la platea tutta dei creditori da particolari condotte di specifici creditori;
- Dall'altro lato, poiché, ad accedere alla tesi della piena sovrapposibilità contenutistica e di individuazione dei destinatari, verrebbe in un certo senso eluso il termine massimo

di durata delle misure protettive stabilito per legge (art. 8 CCI), privando dunque di significato la norma in questione;

Rilevato che, applicati tali principi al caso di specie, non può accogliersi la domanda di applicazione generalizzata di misure cautelari sul patrimonio della debitrice dal contenuto analogo e dai destinatari eguali a quelle delle misure protettive:

- Nondimeno, vi può essere interpretazione della domanda, per regola generale rimessa al giudice, e dunque circoscrizione dell'efficacia delle misure cautelari al solo creditore Mediocredito Centrale s.p.a., unico citato nel ricorso della debitrice;
- Se è vero infatti che la debitrice non ha espressamente proposto domanda subordinata di limitazione dell'efficacia delle misure cautelari a tale solo creditore, nondimeno essa ha riferito in atti delle sole condotte di questi, dettagliando gli avvii di azione esecutiva o le azioni esecutive vere e proprie da tale solo creditore proposte;
- In tale quadro, l'esatta individuazione dei contenuti della domanda va effettuata, come del resto per regola generale, non solo valutando le conclusioni espresse nell'atto bensì anche il suo contenuto, nel caso di specie inequivoco nell'individuare, nel solo creditore Mediocredito Centrale s.p.a., l'unico attivo in azioni di carattere esecutivo e le cui condotte potrebbero, in tesi, pregiudicare l'esito della procedura concordataria;

Rilevato che, per tali motivi, vi è concessione delle misure richieste nei confronti del solo Mediocredito Centrale s.p.a. e fino al 28.2.2025, come da domanda;

P. Q. M.

1. Accoglie il ricorso per misure cautelari nei limiti di cui in motivazione.
2. Inibisce al solo creditore Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno s.p.a. di acquisire diritti di prelazione se non concordati con la debitrice nonché di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della medesima fino alla data del 28.2.2025.

Si comunichi.

Padova, 22 dicembre 2024

Il Giudice Delegato  
dott. Vincenzo Cantelli